



Bruxelles, 7.9.2020
COM(2020) 489 final

2020/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili o entrino in vigore durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione e il Regno Unito hanno negoziato un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. L'accordo di recesso¹ è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, dopo essere stato approvato il 17 ottobre 2019 insieme alla dichiarazione politica che definisce il quadro del futuro partenariato UE-Regno Unito.

L'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito (in seguito denominato "periodo di transizione"). Il periodo di transizione si concluderà il 31 dicembre 2020.

L'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo di recesso stabilisce che durante il periodo di transizione il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente.

L'Unione ha informato i suoi partner internazionali in merito alle disposizioni specifiche previste nell'accordo di recesso in base alle quali, durante il periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato al pari di uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali conclusi dall'Unione.

A norma dell'articolo 129, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito deve astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell'Unione, in particolare nell'ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.

A norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione.

La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio² stabilisce le condizioni e la procedura che presidono a dette autorizzazioni.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio quest'ultimo può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

² Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

Sempre a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio tale autorizzazione può essere concessa solo alle condizioni seguenti:

- (a) il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che l'accordo internazionale in questione entri già in vigore o si applichi durante il periodo di transizione;
- (b) l'accordo internazionale in questione è compatibile con il diritto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso e con gli obblighi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo; e
- (c) l'entrata in vigore o l'applicazione dell'accordo internazionale in questione durante il periodo di transizione non rischia di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nell'ambito interessato né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio l'autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo può essere subordinata all'inserimento di una disposizione nell'accordo in questione, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell'applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione europea l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da cinque accordi internazionali, che istituiscono cinque organizzazioni regionali di gestione della pesca (in seguito denominate "ORGP"), destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione nel settore della pesca che rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

LE ORGP interessate sono: la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO).

Il Regno Unito giustifica il proprio interesse ad aderire a tali ORGP durante il periodo di transizione sulla base degli articoli 63 e 64 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare³ (in seguito denominata "UNCLOS") e degli articoli 7 e 8 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici⁴ (in seguito denominato "UNFSA"), in particolare degli obblighi dell'Unione e del Regno Unito di cooperare attraverso organizzazioni regionali adeguate nella conservazione e nella gestione degli stock condivisi.

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

³ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

⁴ Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea - Dichiarazioni interpretative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).

Il Regno Unito ritiene di non poter dare, al pari dell'Unione, piena attuazione a tali obblighi a meno che esso, durante il periodo di transizione, non sia in grado di cooperare in modo indipendente con l'UE e gli altri Stati coinvolti su questioni che lo interessano in quanto Stato costiero indipendente e Stato peschiero, una volta concluso il periodo di transizione. Il Regno Unito intende quindi partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di gestione della pesca che entrino in vigore dopo il periodo di transizione.

La richiesta del Regno Unito è stata discussa dal gruppo di lavoro del Consiglio "Regno Unito". Tale richiesta è stata illustrata l'8 aprile 2020, unitamente a una valutazione iniziale elaborata dai servizi della Commissione tenendo conto delle condizioni da soddisfare e della mancanza di chiarezza riguardo alla proroga del periodo di transizione. Il 28 agosto 2020 la questione è stata nuovamente sollevata in sede di gruppo di lavoro del Consiglio "Regno Unito".

Nel periodo tra settembre e dicembre sono previste diverse riunioni, sotto l'egida delle ORGP interessate, in cui verranno discusse misure di conservazione e gestione della pesca destinate ad entrare in vigore dopo il periodo di transizione.

1.1. La Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale⁵ ("convenzione NEAFC") si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente; l'articolo 20, paragrafo 4, della medesima esclude l'adesione da parte di Stati membri dell'Unione.

La commissione NEAFC è l'organismo competente per l'adozione di raccomandazioni, rivolte alle parti contraenti, riguardanti misure di gestione dell'attività di pesca praticata al di là delle zone soggette alla giurisdizione di tali parti, nonché per le zone soggette alla giurisdizione di una parte contraente, qualora questa lo richieda. L'obiettivo della NEAFC è garantire la conservazione a lungo termine e l'uso ottimale delle risorse della pesca nella zona della convenzione, producendo benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale. La NEAFC adotta misure di gestione per vari stock ittici e misure di controllo al fine di garantirne la corretta attuazione.

Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 dell'UNCLOS, il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona della convenzione NEAFC (alto mare) e come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona della convenzione NEAFC.

Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA.

Il Regno Unito ha dimostrato il proprio interesse a partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di conservazione e gestione della pesca che entrino in vigore dopo il periodo di transizione. Ciò consentirebbe al Regno Unito di preparare l'applicazione e l'attuazione di tali misure in modo efficace. Il Regno Unito ha confermato che l'entrata in vigore o l'applicazione della convenzione NEAFC durante il periodo di transizione non rischia né di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.

⁵ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

Fatti salvi gli interessi dell'Unione e a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili a decorrere dalla fine del periodo di transizione, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC.

1.2. L'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

La convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale⁶ (NAFO) si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente.

La NAFO è un organismo intergovernativo per la scienza della pesca e la gestione della pesca. La convenzione NAFO si applica alla maggior parte delle risorse alieutiche dell'Atlantico nord-occidentale ad eccezione del salmone, del tonno/marlin, delle balene e delle specie sedentarie (ad es. molluschi).

A norma dell'articolo 116 dell'UNCLOS il Regno Unito ha interessi di pesca attivi nella zona della convenzione NAFO. Attualmente le sue navi pescano stock di merluzzo bianco NAFO nella "zona di regolamentazione" (la zona coperta dalla convenzione NAFO al di là della giurisdizione delle parti contraenti).

Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA.

Il Regno Unito ha dimostrato il proprio interesse a partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di conservazione e gestione della pesca che entrino in vigore dopo il periodo di transizione. Ciò consentirebbe al Regno Unito di preparare l'applicazione e l'attuazione di tali misure in modo efficace. Il Regno Unito ha confermato che l'entrata in vigore o l'applicazione della convenzione NAFO durante il periodo di transizione non rischia né di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.

Fatti salvi gli interessi dell'Unione e a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili a decorrere dalla fine del periodo di transizione, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NAFO.

1.3. La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

La convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in seguito denominata "ICCAT") si applica nel Regno Unito e al Regno Unito in virtù della sua appartenenza all'UE. Il Regno Unito ha anche aderito separatamente alla convenzione per conto di alcuni suoi territori d'oltremare.

L'obiettivo primario dell'ICCAT è promuovere la conservazione e l'utilizzo ottimale dei tonnidi e delle specie affini contemplate dalla convenzione ICCAT. Essa è competente ad adottare misure di conservazione e gestione vincolanti per sostenere la conservazione e l'utilizzo ottimale di tali stock.

Il Regno Unito ha un interesse di pesca attivo nella zona di competenza della convenzione ICCAT. Attualmente le sue navi pescano stock ICCAT nella zona coperta dalla convenzione ICCAT al di là della giurisdizione delle parti contraenti.

⁶ Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca dell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag.2).

Il Regno Unito ha dimostrato il proprio interesse a partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di conservazione e gestione della pesca che entrino in vigore dopo il periodo di transizione. Ciò consentirebbe al Regno Unito di preparare l'applicazione e l'attuazione di tali misure in modo efficace. Il Regno Unito ha confermato che l'entrata in vigore o l'applicazione della convenzione ICCAT durante il periodo di transizione non rischia né di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.

Fatti salvi gli interessi dell'Unione e a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili a decorrere dalla fine del periodo di transizione, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione ICCAT.

1.4. La Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano

L'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) si applica nel Regno Unito e al Regno Unito in virtù della sua adesione all'UE e del fatto che l'Unione è parte contraente dell'accordo IOTC. Il Regno Unito ha inoltre accettato separatamente l'accordo per conto del Territorio britannico dell'Oceano Indiano ("BIOT").

La Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ("IOTC") è responsabile della conservazione e dell'utilizzo ottimale degli stock contemplati dall'accordo IOTC e incoraggia lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca basate su tali stock.

Il Regno Unito ha un interesse di pesca attivo nella zona di competenza della IOTC. Attualmente le sue navi pescano stock nella zona coperta dall'accordo al di là della giurisdizione degli Stati membri della IOTC.

Il Regno Unito ha dimostrato il proprio interesse a partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di conservazione e gestione della pesca che entrino in vigore dopo il periodo di transizione. Ciò consentirebbe al Regno Unito di preparare l'applicazione e l'attuazione di tali misure in modo efficace. Il Regno Unito ha confermato che l'entrata in vigore o l'applicazione dell'accordo IOTC durante il periodo di transizione non rischia né di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.

Fatti salvi gli interessi dell'Unione e a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili a decorrere dalla fine del periodo di transizione, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dall'accordo IOTC.

1.5. L'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale

L'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) è responsabile della regolamentazione dell'attività di pesca del salmone selvatico in mare in tutto l'Atlantico settentrionale.

È nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA. A norma dell'articolo 66 dell'UNCLOS, gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine delle specie anadrome deve garantirne la conservazione mediante l'adozione di opportune misure intese a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora stock anadromi migrino verso acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato

diverso dallo Stato di origine, o le attraversino, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali stock.

Il Regno Unito, in quanto Stato di origine e Stato che esercita giurisdizione in materia di pesca, ha interessi legittimi nella zona della convenzione NASCO in quanto le acque della sua zona economica esclusiva e le zone di alto mare adiacenti rientrano nella zona della convenzione NASCO.

Il Regno Unito ha dimostrato il proprio interesse a partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di conservazione e gestione della pesca che entrino in vigore dopo il periodo di transizione. Ciò consentirebbe al Regno Unito di preparare l'applicazione e l'attuazione di tali misure in modo efficace. Il Regno Unito ha confermato che l'entrata in vigore o l'applicazione della convenzione NASCO durante il periodo di transizione non rischia né di compromettere un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.

Fatti salvi gli interessi dell'Unione e a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili a decorrere dalla fine del periodo di transizione, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO.

2. LA POSIZIONE DA ASSUMERE RIGUARDO ALL'AUTORIZZAZIONE

Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che gli accordi internazionali in questione si applichino già durante il periodo di transizione. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.

Uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca, quale stabilito dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, consiste nel *"garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare"*.

I cinque accordi internazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito, in particolare con gli obiettivi della politica comune della pesca, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso e con gli obblighi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del medesimo. Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.

Il Regno Unito non ha chiesto una proroga del periodo di transizione, che terminerà di conseguenza il 31 dicembre 2020 senza possibilità di un'ulteriore estensione.

Poiché il periodo di transizione si concluderà il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non potrà partecipare al processo decisionale dell'Unione su questioni che avranno effetto dopo la fine del periodo di transizione.

Le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio sono soddisfatte. L'entrata in vigore o l'applicazione degli accordi internazionali nei

⁷ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

confronti del Regno Unito a proprio nome durante il periodo di transizione non rischia di compromettere gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.

Pertanto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, si raccomanda che il Consiglio autorizzi il Regno Unito, durante il periodo di transizione, a firmare e ratificare le cinque convenzioni internazionali a cui ha aderito a proprio nome nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. Ciò agevolerà il Regno Unito e gli consentirà di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dall'UNCLOS, segnatamente dagli articoli 63, 66 e 116.

Al fine di garantire il corretto funzionamento della politica comune della pesca dell'Unione durante il periodo di transizione, il Regno Unito non dovrebbe partecipare a questioni relative a misure che divengano applicabili o entrino in vigore durante il periodo di transizione. Inoltre, al fine di non pregiudicare i negoziati in corso sulla pesca nel quadro del futuro accordo di partenariato tra l'UE e il Regno Unito, in particolare per quanto riguarda le possibilità per le quali il contingente dell'Unione include attualmente la quota del Regno Unito, quest'ultimo dovrebbe avviare consultazioni con l'UE prima di discutere tale contingente,

3. BASE GIURIDICA

3.1. Base giuridica sostanziale

3.1.1. Principi

La base giuridica sostanziale per una decisione di esecuzione del Consiglio che autorizzi il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione è l'articolo 3 della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.

3.1.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune della pesca.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43 TFUE.

3.2. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 3 della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") stabilisce che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente.
- (2) A norma dell'articolo 129, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito è tenuto ad astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell'Unione, in particolare nell'ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.
- (3) A norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione.
- (4) La decisione (UE) 2020/135 stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135 il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

- (6) Il 3 aprile 2020 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da cinque accordi internazionali, che istituiscono cinque organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP"), destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione nel settore della pesca, che rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tali accordi sono: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale² che istituisce la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale³ che istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico⁴ che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano⁵ (IOTC) e la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale⁶ che istituisce l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO).
- (7) Il Regno Unito giustifica il proprio interesse ad aderire a tali accordi durante il periodo di transizione sulla base degli articoli 63 e 64 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare⁷ ("UNCLOS") e degli articoli 7 e 8 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici⁸ ("UNFSA"), in particolare degli obblighi dell'Unione e del Regno Unito di cooperare attraverso organizzazioni regionali adeguate nella conservazione e nella gestione degli stock condivisi. Il Regno Unito ritiene di non poter dare, al pari dell'Unione, piena attuazione a tali obblighi a meno che esso, durante il periodo di transizione, non sia in grado di cooperare in modo indipendente con l'Unione e gli altri Stati coinvolti su questioni che lo interessano in quanto Stato costiero indipendente e Stato peschiero, una volta concluso il periodo di transizione. Il Regno Unito intende quindi partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di gestione della pesca che entrino in vigore dopo il periodo di transizione.
- (8) Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che gli accordi internazionali in questione si applichino già durante il periodo di

² Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

³ Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

⁴ Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁵ Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁶ Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

⁷ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

⁸ Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea - Dichiarazioni interpretative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).

transizione. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2020/135.

- (9) I cinque accordi internazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso e agli obblighi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del medesimo accordo. Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE) 2020/135.
- (10) Il Regno Unito ha anche confermato che la sua adesione a tali accordi internazionali non lederebbe gli interessi dell'Unione. Esso inoltre intende partecipare solo a riunioni relative a questioni riguardanti misure con effetto dopo la fine del periodo di transizione. Le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2020/135 sono considerate soddisfatte. In particolare, l'adesione del Regno Unito a proprio nome durante il periodo di transizione non rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione.
- (11) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/135 tale autorizzazione può essere subordinata a condizioni. L'autorizzazione dovrebbe essere concessa a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili o che entrino in vigore a decorrere dalla fine del periodo di transizione.
- (12) Il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dall'UNCLOS e dall'UNFSA e, di conseguenza, deve gestire e conservare le risorse marine vive in modo sostenibile. Tali obiettivi sono in linea con l'obiettivo dell'Unione di garantire la sostenibilità e di continuare a promuovere una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.
- (13) Pertanto, a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare, a proprio nome, i cinque accordi internazionali che istituiscono le cinque ORGP a cui esso intende aderire. L'obiettivo è agevolare il Regno Unito e consentirgli di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dall'UNCLOS, in particolare dagli articoli 63 e 64, nel momento in cui il periodo di transizione giungerà al termine e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi ad esso.
- (14) È opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dagli accordi internazionali destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione.
- (15) Al fine di garantire il corretto funzionamento della politica comune della pesca dell'Unione durante il periodo di transizione, il Regno Unito non dovrebbe partecipare a questioni relative a misure che divengano applicabili o entrino in vigore durante il periodo di transizione. Inoltre, al fine di non pregiudicare i negoziati in corso sulla pesca nel quadro del futuro accordo di partenariato tra l'UE e il Regno Unito, in particolare per quanto riguarda le possibilità per le quali il contingente dell'Unione include attualmente la quota del Regno Unito, quest'ultimo dovrebbe avviare consultazioni con l'UE prima di discutere tale contingente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno Unito è autorizzato ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dai seguenti accordi internazionali destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione:
 - a) la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, che istituisce la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
 - b) la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO);
 - c) la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);
 - d) l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC);
 - e) la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, che istituisce l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO).
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata alla partecipazione alle misure che diventano applicabili o entrano in vigore a decorrere dalla fine del periodo di transizione.
3. Per quanto riguarda i contingenti di pesca condivisi con l'Unione l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alla consultazione preventiva della Commissione da parte del Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*